

Roma, 2 marzo 2021

Prot. n. 620/DG/2021

Prot. n. 9/SG/VN/ml

OGGETTO: Bozza “Circolare D. Lgs. n. 116 del 2020 - Rifiuti URBANI e TARI”:
- Valutazioni in merito all’opportunità di modulare la tempistica dell’applicazione dell’Art. 238

Gentilissima Ing. D’Aprile,

le scriventi Associazioni, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e Utilitalia, associazione di rappresentanza delle imprese di gestione dei servizi pubblici, e tra questi del ciclo integrato dei rifiuti, facendo seguito all’invio della bozza di Circolare “D. Lgs. n. 116 del 2020 - Rifiuti URBANI e TARI” e alla Vs. richiesta di osservazioni siamo a evidenziarle congiuntamente quanto segue.

Come già sottolineato, anche in occasione dell’incontro, evidenziamo la necessità di un coordinamento tra il nuovo testo dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale (**TUA**) e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 sulla TARI (**TARI**).

Come ben ricordato nella bozza di Circolare, la tariffa ex art. 238 del TUA è stata soppressa con l’introduzione della TARES e a oggi non è adottata da nessun Ente Territorialmente Competente, diversamente dalla TARI, che in forma tributaria o di tariffa corrispettiva, è l’unico e solo strumento di prelievo che sia utilizzato.

Concordiamo che, nelle more di un intervento normativo, sia consentita una lettura attualizzata ed evolutiva delle norme in oggetto, ma evidenziamo la necessità di far valere solo dal 2022 le espresse novità apportate dal 116/2020 in materia di modalità di accesso alla riduzione tariffaria, come affermato anche nella bozza di Circolare, dove viene scritto:

“Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento.”

Tale indicazione può essere interpretata letteralmente solo in tal senso, in quanto se “la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta deve avvenire entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento” ciò non può che riferirsi al 2022, stante a oggi l’impossibilità di applicazione di tale previsione.



Per tale ragione suggeriamo un rafforzamento del concetto nella seguente forma:

“Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell’esercizio precedente all’anno di riferimento. Stante che tale scelta sarà valida per l’anno 2022, per l’anno in corso si prevede in via del tutto eccezionale il proseguo delle attuali modalità di riconoscimento della riduzione tariffaria ex comma 649 dell’art.1 della legge n. 147 del 2013.

Innanzitutto, per le differenze che intercorrono tra quanto previsto dalla TARI e dal TUA, tale indicazione non costituirebbe un elemento di pregiudizio per le utenze non domestiche in quanto le stesse potrebbero godere della riduzione della quota variabile della TARI sulla base delle quantità di rifiuti avviate a “riciclo”. È vero che il concetto di riciclo è restrittivo rispetto a quello di recupero, di cui costituisce una parte, ma, sia da un punto di vista operativo sia pratico, tale estensione può di fatto riferirsi solo al rifiuto urbano residuo (RUR) avviato direttamente a recupero energetico¹, frazione solitamente di limitato peso all’interno dei rifiuti produttivi e per cui il costo di trattamento è elevato, anche perché condizionato dalla insufficiente capacità installata per tale trattamento a livello nazionale. Non si trascuri infatti che la scelta di avvalersi di operatori al di fuori del servizio pubblico oggi riguarda nel concreto solo i rifiuti che hanno un valore sul mercato. Attualmente, a nostra conoscenza, non ci sono esempi significativi di utenze non domestiche che chiedano la riduzione sulla quota variabile della TARI ad esempio per l’avvio a riciclaggio della frazione organica, che sia se avviata a compostaggio sia a digestione anaerobica con produzione di biometano, comporta un significativo onere di trattamento.

Ciò per dire che in riferimento al punto di vista economico² e non a quello operativo, posticipare al 2022 la piena applicazione del principio affermato dalla tariffa ex. 238 non andrebbe a restringere, se non solo teoricamente, lo spettro della scelta in capo all’utenza non domestica.

Tale scelta per il 2021 inoltre non determinerebbe criticità per la validazione dei risultati raggiunti nella verifica in merito agli obiettivi di riciclaggio dell’Unione Europea in quanto gli stessi escludono le frazioni che derivano da impianti di trattamento del RUR, a esclusione dei metalli che sono separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani e facilmente tracciabili.

¹ Si ricorda che nessun impianto di trattamento meccanico biologico intermedio, anche i più evoluti per la produzione di CSS-prodotto ha un flusso in uscita totalmente avviato a recupero energetico, rimanendo sempre anche una quota avviata a smaltimento,

² Per inciso la privativa comunale si applica solo al rifiuto avviato a smaltimento e quindi la possibilità di conferire a recupero era già concessa precedentemente alle utenze domestiche, solo che questa scelta dava diritto a una riduzione tariffaria solo per la parte di rifiuto avviato a riciclaggio.



Inoltre, questa interpretazione garantirebbe, come ricordato nella bozza di Circolare un'ordinata rappresentazione circa l'affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, permettendo quindi agli enti territoriali competenti di attuare una attenta e congrua programmazione delle attività per l'anno successivo, sia in ordine alla definizione del perimetro del servizio sia alle risorse economiche disponibili e a esso dedicate.

Da ultimo gli Enti Territoriali Competenti usufruirebbero dei tempi tecnici necessari per modificare i regolamenti TARI entro la fine del 2021, auspicabilmente su quelle basi certe che deriverebbero dalla necessaria modifica normativa di coordinamento tra la TARI e il TUA, evitando difficoltà applicative e i contenziosi che deriverebbero dal mancato coordinamento delle disposizioni regolamentari con le nuove norme.

In tale modo verrebbe fatta salva, nelle more della sua piena applicazione e ai soli fini della riduzione tariffaria, l'entrata in vigore della nuova definizione di "rifiuti urbani" che rappresenta uno degli snodi principali del recepimento del pacchetto di Direttive Europee sull'Economia Circolare³ ed è essenziale per il loro pieno recepimento.

Confidando che le osservazioni sopra riportate possano essere recepite nella bozza di Circolare in oggetto e riservandoci di inviare ulteriori osservazioni in via separata e distinta per ciascuna delle due associazioni, porgiamo i nostri migliori saluti.

Giordano Colarullo
Direttore Generale Utilitalia

Veronica Nicotra
Segretario Generale Anci

Ing. Laura D'Aprile
Direttore Generale
Direzione Generale per l'Economia Circolare (ECI)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ECI-UDG@minambiente.it

E, p.c.
Dott.ssa Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze
Ministero dell'Economia e Finanze
df.dirgen.segreteria@mef.gov.it

³ Il pacchetto di Direttive Europee sull'Economia Circolare non affronta il tema della materia tariffaria